D I F E S A

De' Conjugi D. Niccolò Brescia Morra, e D. Caterina Sanbarbato, di D.Antonio Tenore, ed altri

C O N T R A

L' Università dello Stato di San Severino

A V A N T I

Al Commessario generale della Campagna il Signore D. Biagio Sanseverino Degnissimo Sopraintendente del suddetto Stato.





J. M. J.

ELla è troppo conta la massima; *Quæ universim prosunt, nunquam esse omittenda*. Ma egualmente vera è l'altra: *Quæ immerito sigillatim offendunt, nullimode permittenda fore*. Fino a tanto adunque, che il Comune dello Stato di San Severino, sotto l'ammirabile direzione del suo zelantissimo Signore Sopraintendente, voglia, fra' cancelli del Giusto, e dell'Onesto, indagare gli espedienti più efficaci per abilitarsi a soffrire i suoi pesi, dall'altrui trascuraggine, ovvero indolenza, notabilmente arretrati, non può non riputarsi oltremodo lodevole, e riportarne insieme tutto l'applauso.

Ma dove poi da quella Università, lungi dal vero, e senza un minimo sostegno, si volesse prestar credenza a' sogni, e dare retta alle iniquità di taluni (non altronde spinti, se non che dall'odio, e da privati fini, e dispetti), per contrastare a' suoi Cittadini de' loro proprj effetti il troppo giusto, e legittimo immemorabil dominio, e possesso; che altro mai ciò sarebbe, se non se sconvolgere la Società Civile, anzi l'ordine naturale delle cose, nel volersi dalla Madre istessa sostenere contro de' proprj figli aspre liti, e contese senza ombra di profitto; e con ciò trasgredire delle Leggi tutte le più ammirabili provvidenze, e delle giudicature più venerande l'esempio?

Or se questo fosse appunto della presente controversia il soggetto, già sembrami sentire da ogni Uomo saggio il rimprovero, che a brigarmi, oltre al bisogno, mi accingo: e che per effetto di panico timore vogliasi dar corpo all'ombra; laddove il giudicarne si appartiene a Ministro di saviezza somma, e di egual probità ricolmo, che quanto il giusto ama oltremodo, e protegge; altrettanto l'iniquità, e il dispetto, lungi da qualunque contemplazione, o riguardo, abborrisce a dismisura, e disprezza.

Così è. Ma per dura necessità mal può serbarsi nella presente congiuntura il silenzio. Imperocchè, siccome colà si è sparsa (ancorchè apocrifa, e vana) la voce, che fra gli Usurpatori de' Luoghi demaniali di quella Università vi fossero eziandío compresi gli Antenati di D. Caterina Sanbarbato, mo-

moglie di D. Niccolò Brescia Morra, l' una rampollo delle più antiche Prosapie, l' altro figlio del Barone D. Giuseppantonio, che vanta non difforme Progenie; così conviene che a tutti ancora si renda la verità palese, ad oggetto che, ricreduto ognuno del vero, rimanga di queste due riguardevoli, e nobili Famiglie illibato il decoro.

Racconto del fatto.

ERasi negli scorsi mesi conferito nello Stato di Sanseverino con ordini Sovrani il Signor Commessario generale della Campagna, insieme col Regio Ingegniere D. Giacinto Pepe, per varie incumbenze appartenenti a quel Pubblico; e fra queste per rintracciare i Luoghi demaniali dell' Università, che d' alcuni Cittadini di quei diversi Casali, senza veruna ragione, nè titolo, diceansi tratto tratto occupati: Ed eransi già in alcuni di quei praticate a tal uopo, e forse non tutte in darno, le diligenze opportune; allorchè Pasquale di Pierrì del Casale di Acigliano, credendo di potersi appunto vendicare contra D. Antonio Tenore di quel Casale, suo dichiarato inimico (come pur troppo ivi è noto), per aversi poco fa comperato un podere, prima da essolui anelato, ed indi rifiutato, per non volerne il giusto prezzo pagare; ecco quanto operò, non già per zelo; ma unicamente per puro livore, e dispetto.

Inventò con inaudita scaltrezza una favola, o piuttosto una positiva impostura: spargendo voce, che il tratto di terra, comperato dal Tenore, con altri luoghi adjacenti, fosse demaniale dell' Università; e ciò non per altra ragione, se non perchè in parte contenuto, e in parte confinante con un picciolo continente di terra tutto pietroso, che spacciò per demaniale: e che a suo capriccio volle battezzare col non più inteso, o risaputo nome di *Pretariello*.

Ma, come troppo astuto, dubitando di soggiacere indi alle pene, dalle sacrosante Leggi agli Autori delle imposture con ottima provvidenza prefisse; si valse di un tal Filippo d'Aponte, caprajo melenso, timido, e miserabile, da chi, a forza di lusinghe, di promesse, e di minacce, fece produrne la mal pensata mendace denuncia, da lui stesso dettata, e scritta; onde a costui conveniva appunto ciò, che registrò Claudiano:

Sed malus interpres rerum metus omne trahebat.

E perchè in Acigliano se ne spargesse tosto la pubblica voce, e fa-

e fama, si adoperò coll' Ingegniere suddetto, che da quei Cittadini più vecchi, che forse credea subornare, ne avesse appurato il vero. Ma costoro, non ostanti gl' impulsi, e le minacce insieme da lui praticate, non vollero sostenere una falsità, comecchè ridondasse a loro comune profitto; bensì uniformi deposero il contrario, cioè il vero, di essere quel piccolo tenimento pietroso, dal solo Denunciante chiamato il Pretariello, posseduto dal legittimo Padrone, e non mica demaniale, come a caso, e senza veruno sostegno, voleasi dare ad intendere.

Il Denunciante però, che ad ogni patto volea spogliato il Tenore del comperato podere; tuttocchè ne avvenisse ad altri ancora il danno, coll' empia massima:

Purchè Costui non scampi, il Giusto pera;

Fece chiamare il Barone D. Niccola Anzalone di diverso Casale, decrepito sordo, e quasi scimunito, il quale nondimeno domandato, se gli era noto il Pretariello, e se era demaniale, rispose non saperlo; ma disse soltanto, che due anni addietro bisognandogli alcune pietre, per riattare un suo molino, erasi conferito in Acigliano, per chiederne al Padrone del divisato pietroso luogo il permesso; ma che abbattutosi in alcune Donnicciuole, e domandatone il padrone, gli aveano risposto, essere un tale luogo derelitto, e perciò riputato demaniale.

A notizie sì vaghe, e discordanti, senza una minima pruova, nè di legittime scritture, nè di deposizioni giurate (onde potrebbero piuttosto dirsi inette cavillazioni), si crederà da tutti, che almeno al perfido Denunciante quel rimprovero appunto da ognuno ripetuto venisse, che dall' Imperadore Giuliano in simile incontro si fece all' Oratore Elpidio:

Et quis innocens reputabitur, si accusasse sufficiat?

Ma nò. La sventura del Tenore, e di altri ancora, volle che l' Ingegniere, da indiscreto zelo ingombrato, giudicasse più che vera la qualità demaniale del supposto Pretariello: e che in oltre tale anche fosse quella circonferenza; al di cui effetto, senza sentirsi neppur uno de' Possessori, detto fatto portossi a misurare il Pretariello, che disse della miserabile continenza di schiacchi XXXVI. Corpo invero ben degno di dar legge a' membri adjacenti, che sono seicento volte più riguardevoli, e grandi!

Più. S' inoltrò a disegnare ivi varie linee, a suo talento ora

Regno, e dal Re Carlo II fra' Capitoli del Regno ſteſſo, fu in queſti termini, per riguardo agli effetti della Corona, non che delle Comunità, a chiare note preſcritto.

Il Primo nella Coſtituzione *Ab officialibus noſtris* ſotto il titolo *Ut nullus officialis cogat*, ecco come diſpone:

Cujuſdam tamen ſuperſtitioſæ ſolicitudinis cauſam ab ipſis vidimus removendam, per quam zelo ſolicitæ fidei, quam non habent, Fideles noſtros indebitis vexationibus interpellant, quærendo ab eis titulum poſſeſſionis ſuæ, & cauſam, cum nihil per Curiam noſtram de ſpeciali, vel communi jure contra pacificos Poſſeſſores proponatur ab eis . . . . Vexationes hujuſmodi Fidelibus noſtris illatas, vel in poſterum inferendas perpetuo prohibemus.

E il Secondo nel *Cap. XXIX. Item ſtatuimus* ſotto la rubrica *Quod ſi aliquis tenet*, ne' termini preciſi, rinnovando quanto eraſi dallo ſteſſo Imperadore Federico nella Coſtituzione *Inter multas, ſed arduas*, chiaramente preſcritto, ci fa ſentire:

Item ſtatuimus, quod ſi Procuratores Fiſci, vel alii Officiales, ſeu publicæ Perſonæ, ad quorum officium iſtud ſpectat, credant, poſſeſſiones aliquas, ſive jura ad ipſum ſpectantia, detineri per aliquos occupata: Detentores, ſeu Poſſeſſores ipſarum poſſeſſionum, ſeu jurium in competenti Tribunali conveniant; & contra ipſos, ſervato juris ordine, procedatur; nec ipſarum poſſeſſione priventur, antequam legitime convicti fuerint, & etiam condemnati.

Quindi alla confuſa inaſpettata notizia, che per avventura ne pervenne al Tenore, ed a' Conjugi Breſcia, e Sanbarbato, non iſtimarono di entrare in quella briga, dove non erano giudizialmente chiamati; troppo ſicuri, che di per ſe ſteſſa ſvanir dovea la pretenſione ſuddetta, che non altronde riconoſcea il primo ſuo eſſere, ſe non ſe dal ſogno di un Caprajo, e dal confuſo ditterio di un Vecchio ormai ſcimunito, improntatogli da alcune Villanelle ignoranti, che piuttoſto vollero ſcherzare con eſſolui.

Sapeano in oltre, che i beni, a capriccio controvertiti, eranſi per lunghiſſimo tempo poſſeduti da' legittimi Padroni, e fra coſtoro ſempremai contrattati. E non ignoravano delle comuni, e delle municipali Leggi le diſpoſizioni uniformi a pro de' Poſſeſſori di ſimil tempo, eziandio contro del Regio Fiſco, delle Chieſe, e delle Comunità; e fra quelle la Coſtituzione dell' Imperadore Federico ſotto il titolo *de prorogatione præſcriptionis*, in cui ſi legge: *Quadragenalem præſcri-*

ſcriptionem , & ſexagenariam , quæ contra Fiſcum in publicis hactenus competebat , uſque ad centum annorum prorogamus .

Al che neppure avrebbe fatto oſtacolo il titolo difettoſo , giuſta la Grazia , che fralle altre , fu nel 1720. accordata a queſto Regno dall' Imperadore Carlo VI. , in cui ſi legge : *Poſſeſſionem ſive immemorabilem , ſive centenariam procedere contra Fiſcum , & tutos reddere Poſſeſſores bonorum , & jurium Feudalium , vel Regalium a quacumque moleſtia Regii Fiſci : etiam ſi conſtaret de titulo vitioſo , infecto , vel invalido ; dummodo titulus prædictus non ſit exhibitus ab eiſdem Poſſeſſoribus* . E che ſe ciò avea luogo eziandìo pe' Feudi , e per le Regalìe ; molto più regger dovea contro delle Univerſità pel preteſo demanio .

Avvertirono altresì a quanto nella deſcritta Imperial Coſtituzione di Federico , colla teorica di Andrea d' Iſernia , notò la Chioſa *in verb. centum annorum* , cioè : *Sed qualiter probabitur , cum ſit vix difficile invenire teſtem , qui de tanto ſpatio temporis poſſit teſtificari ? Dic , quod per famam . . . . Poſſes etiam dicere , quod probetur per inſtrumenta . Nam licet per inſtrumenta non probatur continuatio poſſeſſionis , quod eſt neceſſarium in præſcriptione ; initium tamen poſſeſſionis bene probatur per inſtrumentum , ut quando Judex , Notarius , & Teſtes dicunt in inſtrumento talis vendidit , tradidit talis &c.. Et ſic debent intelligi Leges D. de acq. poſſ. l. prædia , &c. de acq. poſſ. l. minus . Si ergo apparet per inſtrumentum quod jam ſunt centum annorum , quod cepi rem Fiſcalem , vel Eccleſiæ Romanæ poſſidere ; & modo invenior in ejus poſſeſſione ; nec ex adverſo probatur alius poſſediſſe , dico audacter , me compleviſſe præſcriptionem centenariam .*

Per lo che , tra pel timore , che la mala ordita denuncia , quantunque iperbolica , non aveſſe col ſilenzio a recar loro qualche pregiudizio ; e per eſtinguere la male ſparſa voce ; ed altresì per convincere nel tempo ſteſſo di falſità il Denunciante , e di manifeſta irregolarità l' Ingegniere , ſtimarono valerſi dell' avviſo della deſcritta Chioſa ; con rinvenire tutti quei ſtrumenti , che all' improvviſo loro veniva dal lunghiſſimo ſpazio di tempo permeſſo , da' quali appariſſero , non che per un Secolo , ma per due , e più oltre ancora , poſſeduti da' riſpettivi legittimi Padroni quei beni appunto , che ora dal riottoſo Caprajo demaniali voleanſi , ſolo perchè da lui ſi aſſeriva .

Ma eſſendoſi di queſte , e di ſomiglianti ſcritture formato non picciolo un volume ; penſarono , che ne veniſſe allo ſteſſo

In-

Ingegniere commessa la relazione distinta; anche perchè sulla faccia del Luogo ne avesse potuto meglio appurare il vero. Nondimeno il Signore Sopraintendente, avvezzo a non ricusar fatica, si è spiegato di volerne fare egli stesso col solito suo zelo la ricognizione, per indi risolvere quanto fosse giusto: e meritare l'elogio, fatto da Svetonio a Tito Vespasiano nella di lui vita: *Nulli Civium quicquam ademit, abstinuit alieno*. Ed ecco la cagione, per cui si è alla bella prima questa scrittura, oltre al bisogno, all'infretta formata.

PRima però di venire allo scrutinio delle finora rinvenute scritture, che dimostrano l'immemorabili possesso de' beni, e l'essersi questi da' legittimi Padroni, e Possessori *pro tempore* sempremai contrattati, e fra Costoro divisi, confinati, e descritti; affinchè meglio se ne comprenda il tenore, giova il sapersi, che il Casale di Acigliano stia situato alle falde di un' amena collina, e non già di qualche alto alpestre monte. Alle Case sovrastano i giardini, i territorj, e le vigne. Ma perchè in alcuni luoghi della collina, pella maggior parte erti e pietrosi, tratto tratto si rilasciava la terra; perciò da quei Cittadini, oltre alla memoria d'Uomo, si pensò di farvi alternativamente i ripari, chiamati *Lemiti*, come tuttavia si chiamano: e di mutare in Selve le Vigne, che da prima ivi piantate trovavansi.

Sopra de' *Lemiti* adunque ora vi sono alberi di castagne, e di querce, molti Secoli addietro piantativi dagli antichi Padroni: e viene chiamato il *Castagneto*. Più sopra essendovi non già inutili boscaglie, ma bensì boschi cedui di querce, castagne, ed altri alberi da taglio, si è quel tenimento chiamato il *Bosco ceduo*, colla distinzione de' luoghi sotto i nomi di *Pruno*, *Cioppolo*, *Serrone*, *Casa di Sarno*, *sopra Casa di Sarno*, *e Cerrella*, che giace propriamente alla sommità della Collina, dove in un grande spazio si veggono alberi fruttiferi, come sono castagni per frutto; ed ivi la collinetta va a declinare verso la Chiesa, un tempo Parrocchiale di Acigliano, sotto il titolo di S.Magno, per cui un tal continente viene tuttora *S. Magno* appellato.

Conviene parimente il sapersi, che gli antichi Possessori ne' tempi più vetusti della descritta Collina, che ora in parte si pretende demaniale, furono i Sanbarbati, i Torelli, i Mieli, i Secoli, i Sequini, i Leo, e i Sarni, da cui indi agli stessi Sanbarbati pervenne quanto colà possedeano, e questi erano tutti Cittadini di Acigliano: ed erano Patrizj antichi di S.Seve-

verino i Sanbarbati, ed i Sarni, come il tutto dalle prodotte scritture rilevasi.

Ragguaglio de' documenti prodotti.

NEll'anno 1567. a dì 25. Ottobre (Come! Dugento tre anni addietro? Tanti appunto): si stipulò strumento fra Lorenzo Pastorano, e Fioretta de Sarno sopra di un podere, sito appunto nel luogo della mal suscitata controversia presente, che si descrisse confinante co' Sarni, Leo, Sequino, ed altri, *ut in volum. fol.* 1.

Nell'anno 1571., vale a dire due Secoli addietro, fra Santolo, Toriello, ed Antonia di Poderica si stipulò strumento sopra l' assegnamento di alcune Case, un orto, e una selva, siti nella Collina stessa, e vi si chiamano per confini i beni de' Sarni, di Leo, e de' Torelli, *ut fol.* 2. *a t.*

Nell'anno 1580. Marco Sequino, in vigore di pubblico strumento, assegnò a Marcello Sequino un podere nella Collina suddetta, confinante col Miele, con Gregorio Sequino, ed altri, *ut fol.* 69.

Nell'anno 1590., vuol dire CLXXX. anni fa, con altro strumento Giansilvano, e Giambattista Torelli si divisero alcuni beni, siti nella medesima Collina, che leggonsi Confinanti co' beni di Aurelio di Sarno, di altri Torelli, colla via pubblica, e co' beni di altri particolari Padroni, *ut fol.* 2.

In questi strumenti, stipulati non mica di soppiatto, ovvero in istranieri Paesi; ma bensì nello Stato stesso di S. Severino, e da Notaj di colà, non vi si legge per ombra chiamato per confine il demanio, e molto meno l' iperbolico *Pretariello*, disegnato dall' Ingegniere colle stravaganti sue linee. Ma si dimostra, deposto ogni dubbio, che oltre a due Secoli addietro quei beni, che ora in parte demaniali si esagerano, erano posseduti da' rispettivi Padroni, fra' quali liberamente si contrattavano in quanto al loro dominio, e possesso; ed eravi fra costoro Aurelio di Sarno co' suoi beni, che ora demaniali pretendonsi.

VEggonsi gli stessi beni, non già da qualche angusto calle; ma bensì da vie pubbliche, e da vetusti termini lapidei, e di altri soliti segni impressi negli alberi antichissimi, interrotti, e divisi, dal che parimenti si esclude la pretesa qualità demaniale; imperocchè troppo è conto di essersi fino da' primi tempi le vie pubbliche designate, e introdotte, affinchè fra' ripara-

ti,

ti, e rinchiusi poderi de' particolari rispettivi Padroni vi fosse il non disagevole modo da potersi ognuno portare, dove ne avesse il bisogno.

I demaniali delle Università nessuno ignora, che sono sempre aperti, e mai non si chiudono, potendo tutti a loro arbitrio per ogni parte passarvi: qual bisogno adunque vi era di queste antiche vie pubbliche, se fosse stato demanio, allorchè tutto era pubblico, ed eravi, dove a ciascheduno piacesse, sempre aperta la via?

E come mai poteansi con varia sorta di termini quei beni da lunghissimo tempo confinare, ripartire, e dividere, quando fossero stati demaniali dell' Università, per cui non eravi di veruna divisione, o distinzione, e molto meno di termini, e di alberi segnati il bisogno? Giacchè in San Severino non abitavano i Geti popoli della Scizia, che possedeano senza confini i loro beni, e senza termini, siccome ci si attesta da Orazio *lib.* 3. dicendo:

Immetata quibus jugera liberas fruges;
Et Cererem ferunt; nec cultura placet longior annua.

Nel 1597. D. Giambattista Sanbarbato comprò nel luogo detto *Cerrella* un castagneto (che ora demaniale si spaccia) da' Conjugi D. Carlo Sassone, e D. Costanza Sanbarbato, a chi tempo prima erasi dato in dote da D. Lelio su di lei genitore, *ut fol.* 3.

In questo strumento neppure si nomina demanio, o il pretariello. Ma vi si osserva, che anni 174. addietro, e molto prima ancora, ivi dalla nobil Famiglia de' Sanbarbati erano legittimamente posseduti quei beni, che ora soltanto per astio, e per malvagità si contrastano.

QUesti beni però (dirà forse l' ignaro Denunciante) tre Secoli addietro non poteano essere demaniali, ed indi occupati? E non è degno di ammirazione, che fra tanti Cittadini di Acigliano, fra sì varj Possessori della Collina, e fra quei, che vi confinavano, si fosse, per sorte oltremodo propizia, lasciato inoccupato, ed intatto il picciolo podere del Pretariello, appunto perchè valesse di monumento e di regola nel formarne ora le linee, come reliquia del demanio forse negli scorsi Secoli usurpato?

Dio buono! Si può mai sentire mellonaggine simile a questa? Eppure ognuno crederà che io ragioni sopra una ipotesi; laddove a vista di quel melenso, ivi così appunto ora la discorre il Volgo, imitando bensì le pecorelle del Dante:

E quel, che l'una fa, le altre poi fanno,
Tacite e chete, ed il perchè non fanno.

Sarei nondimeno davvero scimunito, dove brigar mi volessi tra' possibili de' Secoli a noi più rimoti, in andar rintracciando, quanto avvenne dopo l'universal Diluvio, allorchè di nuovo si risvegliò l'ambizione del mio, e del tuo; per appurare ciò, che si occupò, e si divise fra gli Abitanti di ciascuna Contrada; e ciò, che per difetto, o per trascuraggine de' Cittadini rimasto allora fosse indiviso, ed inculto, dal che poi trasse l'origine il demanio de' Feudi, e delle Università, che in quei Secoli videsi ora aumentato per cagione delle pestilenze, e delle guerre; ora meno pel numero de' Cittadini notabilmente avanzato.

Nell'anno 1599. a dì 22. Maggio Libero de Secolo vendette ad Antonello Sequino nella stessa Collina una possessione di più *presolelle*, come ivi diconsi, cioè lemiti, con alberi di castagne, e di querce, nel luogo detto la Vigna (se come il dissi prima vi erano colà le vigne); e si asserì confinante co' beni di Giulio, e fratelli di Sarno, di Silverio d'Auria, via vicinale di Valerio Majella, e via pubblica, che conducea all'alto della Collina, per cui rimanea al Compratore l'accesso, e il recesso, *ut fol.* 4.

Nel 1611. Domenico, e Vincenzo Miele ipotecarono ad Antonio de' Secoli un castagneto nel luogo detto *Cerrella*, giusta i beni di D. Romolo Sanbarbato, della Chiesa di S. Chiara, la via, ed altri confini, *ut fol.* 5.

Il Denunciante adunque dovrà chiamare in giudizio anche il Vicario di S. Chiara a render conto, come più Secoli addietro avesse occupato il demanio. Veramente sarebbe bella, che fossero anche capaci d'usurpazione le Chiese! Ma a questa temerità di giudizj, e più oltre ancora può giugnere la tracotanza, e l'empio desio di vendetta.

Nel 1618. La Vedova di Giambattista Torello donò a Miele una selva di castagne ben anche in *Cerrella*, giusta i beni di Fabrizio di Sarno, di Giambernardino Torelli, di Corbisiero, e la via vicinale di Cipriano Barbarisi, *ut fol.* 6.

Nel 1621., vale a dire anni CLIX. addietro, a richiesta di D. Fabrizio, e di D. Camilla de Sarno, figli, ed eredi di D. Lelio, si formò del retaggio di quello, per mano del Notajo Annibale Altimari di S. Severino, il solenne inventario, in cui fra gli altri beni si leggono una Casa grande: un giardino contiguo: sopra di questo un pezzo di territorio di moggia cinque *in circa:* un bosco di querce, e di castagne; ed

ed un altro pezzo di territorio di moggia quattro *in circa*, *ut fol.* 71. *a t.*

Nell'anno ſteſso 1621. il ſuddetto D. Fabrizio de Sarno, come figlio, ed erede di D. Lelio, e Proccuratore di D. Camilla ſua germana, vendette ad alcuni Cittadini di S. Severino il taglio del legname del ſuo Boſco ceduo, confinante con i Torelli, Mieli, eredi di Giulio de Sarno, ed altri, pel prezzo di ducati 435., *ut fol.* 7.

Grande Iddio! Fa qui d'uopo eſclamar di nuovo. Gli Amminiſtratori dell' Univerſità erano eglino, o non erano in queſto Mondo? Vedeano tante diſtrazioni, e contratti, vendite di legnami, diviſioni, donazioni, ed altro: e ſerbando un profondo ſilenzio, non ſi riſentivano delle uſurpazioni, che come più recenti (giuſta il ſogno del Denunciante), ſarebbero ſtate allora certamente più agevoli a poterſi dimoſtrare?

E dove i Governanti taceano; mancavano forſe Cittadini zelanti, o almeno Soggetti ſimili al Denunciante Caprajo, e all' aſtuto ſuo Direttore, per riſvegliarli fra il comune applauſo dall' ineſcuſabil letargo? Ma ſe mai non vi fu demanio, di cui non potea mai veruna occupazione avvenire; quanto lodevole, e giuſto fu allora il non interrotto ſilenzio; altrettanto la favola, e l'impoſtura ora chiara e manifeſta ſi ſcorge.

Nell' anno 1634. fra gli altri beni del paterno retaggio, che ſi diviſero Accurſio, e Vincenzo Miele, vi furono due partite di montagna, confinanti co' beni degli eredi di Giulio, e Fabrizio de Sarno, e via vicinale; e ciò ſeguì per mezzo del pubblico Eſperto Andrea Pepe, forſe avolo dell' odierno Ingegniere Pepe, *ut fol.* 8.

E nel 1666., vuol dire anni ottantaquattro addietro, mediante pubblico ſtrumento, D. Giovanna de Sarno vedova di D. Giuſeppe Sanbarbato, e D. Angela de Sarno moglie di D. Fulvio Sanbarbato ſi diviſero i beni ereditarj, così del fu loro Padre D. Fabrizio; come di D. Giambattiſta il vecchio, e di D. Giuſeppe Sanbarbato; e fra gli altri effetti diviſi vi furono una ſelva in *Cerrella*, confinante co' Torelli, e con altri beni ereditarj, una parte di boſco con piante di querce, e ſelva cedua, ed alcuni lemiti di caſtagneto, che da' loro Maggiori eranſi per aſſai lunga ſtagione legittimamente ſempremai poſſeduti, *ut fol.* 9.

Non osta il preteso difetto del titolo.

MA giacchè sono state esibite tante antiche solenni scritture; perchè non veggonsi ancora gli acquisti legittimi de' beni stessi prodotti? Forse dirà taluno per parte dell' Università, ignaro però della materia forense, e del comun sentimento de' DD., che insegnarono doversi in tale incontro, eziandio in esclusione del Regio Fisco, allegare il titolo, e provare il possesso; siccome in simili contingenze tuttogiorno praticato si scorge; al che si aggiugne la Grazia del 1720, che si è a tal uopo trascritta.

Nondimeno la vera cagione si è quella, che pur troppo è nota per pubblica voce, e fama all' intera Cittadinanza di S. Severino, cioè, che ivi la Famiglia de Sarni fu antichissima e doviziosa *ab antiquo*, che poi si estinse nel caduto secolo, e i loro beni pervennero alla più antica nobil Famiglia de' Sanbarbati, con cui passarono a nozze le due figlie di D. Fabrizio de Sarno: e che non mica per due, o tre, ma per molti Secoli addietro la Famiglia de' Sanbarbati vi si mantenne con molta ricchezza, e con sommo decoro, fino al segno di essersi alla difesa della Patria valorosamente impiegata, e sempremai distinta dagli *olim* Prencipi di Salerno, e considerata eziandio da' Regnanti.

Tanto è ciò vero, che nel XIII. Secolo, allorchè dal Re Ladislao fu nel Castello di Sanseverino assediato D. Luigi Sanseverino Conte di Marsico, colla di lui Famiglia, si contentò D. Cubello Sanbarbato di dare D. Giulio suo figlio per ostaggio al suddetto Regnante, acciò sgombrata dall' Esercito ne rimanesse la Patria, siccome è noto nelle Storie del Regno. E la stessa Famiglia de' Sanbarbati sovvenne l' Università ne' suoi bisogni coll' impronto di ducati 1700., la cui annualità trovasi da lungo tempo arretrata.

Per essere tanto antica, e ricca insieme questa nobil Prosapia, Landolfo Sanbarbato fin dal tempo di Roberto Guiscardo, fu dal di lui nipote Ruggiero Conte di Sicilia, dopo essersi reso padrone di Salerno, soggiogato con altri Baroni del Regno, siccome notò nella sua Storia del Sannio il Ciarlante *lib.* 3.. Ed è certo, che i Sanbarbati ebbero per mogli D. Cornelia Caracciolo, D. Casandra Albertini, ed altre riguardevoli Dame, al riferire del Blasio nel suo ragguaglio istorico della Famiglia Villani; a segno che la Terra di Sanbarbato da' medesimi posseduta, ebbe dal loro Casato la denominazione. Onde non aveano il minimo bisogno,

e mol-

e molto meno l'abominevol costume di occupare demanj.

Vale a dire, che, atteso tutto ciò, non può aver luogo neppure di sognata usurpazione il sospetto, che soltanto potrebbe non riputarsi temerario, dove i Sanbarbati non fossero stati di nobiltà, e di opulenza insieme ricolmi; ma poveri, ed abbietti, colla massima

Che la necessità gran cose insegna

Al che appunto badò Platone *lib.* 3. *de Repub.* ove scrisse: *Inopiam esse a Civitate ejiciendam, quoniam maleficia gignit.*

Se adunque, come più giova il credere, dovettero sortire gli acquisti fin da molti Secoli scorsi; come ora rinvenirne i legittimi documenti; laddove (a riserva degli Archivj de' Sovrani, e di qualche Titolato, o Luogo Pio) fra gli altri egli è impossibile aversi contezza de' fatti occorsi prima di due Secoli: e molto più impossibile il rinvenirne scritture; se fuori della Capitale, in tutto il Regno le scede de' Notaj oltre a due secoli quasi affatto più non si trovano?

Verità, che troppo è palese; vie più, che oltre all'inutile impaccio di serbare sì antiche scritture, senza speranza alcuna di trarne il minimo profitto, sono troppo conte le disgrazie accadute l'una presso all'altra nel nostro Regno, ne' secoli a noi più vicini, di Pestilenze, Guerre, rivoluzioni Popolari, Banditi, ed altro, per cui si perdettero anche le meno antiche scritture. Tutto ciò si ebbe presente da Ovidio, allorchè nel *lib.* 5. delle *metam.* ebbe a dire:

Tempus edax rerum, tuque invidiosa vetustas
Omnia destruitis, vitiataque dentibus ævi,
Paulatim lenta consumitis omnia morte.

Livio nel *lib.* 10. *ab. Urbe* ci lasciò scritto: *Nec quidquid quoque anno actum sit in tanta vetustate, non tantum modo, sed etiam auctorem dirigere possis.* Cornelio Gallo scrisse:

Cuncta tradit secum, volvitque volubile tempus.

Un altro disse:

Obliviosum cuncta sed tempus vorat.

E l'istesso Ovidio *lib.* 12.:

Quamvis obstet mihi tarda vetustas.

E nel *lib.* 4. *de ponto*:

Per quæ clam tacitum tempus abire solet.

In Acigliano non vi è mai ſtato demanio.

Fin quì però ſi è ſcritto, e ſi ſono le eſaminate ſcritture prodotte, per dimoſtrare principalmente l'antico immemorabil poſſeſſo; ma però nell' ipoteſi, che in quella Collina vi foſſe veramente un picciolo tratto di terra, chiamato il Pretariello: e che ſtato foſſe demaniale dell'Univerſità; onde per congetture, e per argomenti ſi poteſſe credere, o almeno cadere in dubbio, che altresì gli adjacenti poderi foſſero ſtati un tempo, ancorchè aſſai rimoto, demaniali, ed indi tratto tratto occupati.

Ma per liberarci una volta da tante ſuppoſizioni; qualora con altri antichi, e più moderni ſtrumenti ſoprabbondantemente ſi dimoſtraſſe, che non ſolamente non ſiavi mai colà ſtato neppure un palmo di luogo, che ſi chiamaſse il Pretariello; ma che quello ſteſſo tratto di terra ſia ſtato ſempremai poſſeduto da' riſpettivi Padroni; e che perciò non era, e non è demaniale, baſterebbe ciò ad eſtinguere per ſempre ogni piato? E come nò; ſe dileguato il ſogno del Denunciante, ſvanirebbe l'unico ſoſtegno del mal fondato argomento? Adunque all'eſame.

Nell'anno 1669. (ſi parla oltre ad un Secolo), avendo Accurſio Miele venduto al di lui fratello Vincenzo una poſſeſſione nella deſcritta Collina, ove diceaſi a Caſa Miele, fra gli altri vi ſi leggono Selvato, ed Andrea Guarino, i quali vi confinavano appunto col tenimento de' 36. ſchiacchi, e con altro ancora, che in parte poi pervenne al Tenore; ma ſenza nominarſi il Pretariello, o il Demanio, che non erano *in rerum natura*, ſi chiamarono fra' confinanti i *Guarini*, che di quel tratto erano allora gli aſſoluti Padroni, *ut fol.66.*

In altri tre ſtrumenti del 1671., del 1672., e del 1674. lo ſteſſo ſi legge; Imperocchè nel primo ſi cita per confine lo ſteſſo podere, poſſeduto da' *Guarini*, *ut fol.* 68. Nel ſecondo ſi notano per confinanti gli ſteſſi *Guarini*, e D. Fulvio Sanbarbato, *ut fol.67. a t.* E nel terzo i medeſimi *Guarini* vi ſi oſſervano, *cit. fol.67. a t.* Senza mai nominarviſi Pretariello, o Demanio; eppure ſi contrattavano quei beni appunto, che ora demaniali chimericamente dal Denunciante vorrebbonſi.

E per venire a' tempi a noi più vicini, in altro ſtrumento del 1680. ſi diſegnano per confini i beni degli eredi di D.Giambattiſta Sanbarbato, *fol.67.* Nel 1682. ſi confeſſa fra confinanti

nanti il suddetto Selvato *Guarino*, giusta lo strumento *cit. fol.* 67., senza nè punto nè poco farsi parola della chimera, voglio dire del Pretariello.

Nell'anno 1684., ad istanza de' Creditori del fu D. Lelio de Sarno, per ordine del S. R. C. furono sequestrati quei beni appunto, siti in Acigliano, che, come il dissi, nel 1621. furono nell' Inventario solenne del di lui retaggio descritti, cioè la Casa palaziata, il giardino, i territorj, e il bosco di castagne, ed altro, che allora possedeansi da D. Fulvio Sanbarbato; con essersene colà affissi i cartelli, *ut fol.* 71.

Quale sequestro fu rinnovato nell'anno 1687. Nel 1691. si emanarono nella Piazza di quello Stato i bandi per la vendita de' beni sequestrati: e se ne fece altresì l'apprezzo dal Tavolario Giambattista Manni, *ut cit. fol.* 71. E se non seguì la vendita *sub hasta*, fu perchè fra' Creditori, e i Debitori seguì la transazione, *ut fol.* 72.; senza che dall'Università, o da veruno Cittadino, sotto pretesto di demanio, a tante pubbliche azioni la minima cosa motivata, non che opposta, si fosse.

Nell'anno 1705. i figli ed eredi di D. Fulvio Sanbarbato, e di D. Angela de Sarno con istrumento si divisero i beni ereditarj colla di loro nipote *ex fratre*, e fra questi le selve, i boschi cedui, e i territorj, sistenti nella già detta Collina, che si dissero confinanti co' Mieli, Torelli, ed altri; ma non già col Pretariello, o col demanio: e si divisero ancora un credito di ducati mille sopra l' Università di S. Severino, *ut fol.* 10.

Questi beni stessi furono poi nel 1720., con altri ancora, misurati, ed apprezzati dal pubblico Tavolario Silvestro Serio, ad istanza de' Sanbarbati; e vi si legge la confinazione stessa, *ut fol.* 11. & 12,

Nel 1759. D. Niccolò Brescia Morra, come marito di D. Caterina Sanbarbato, in vigore di pubblico strumento, ivi vendette il taglio del legname in uno Castagneto, e nel Bosco ceduo, *ut fol.* 13. Nel 1760. con altro strumento vendette il legname selvaggio del Bosco, confinante colla descritta Chiesa di S. Magno, con Miele, col Pasquale Pierri, ed altri, *fol.* 14.

E finalmente con istrumento del dì 31. Luglio dell'anno spirante vendette il taglio dello stesso Bosco a Gregorio, e Carlo Amabile, *ut fol.* 15., che a mezzo corso fu, come il dissi, dall' Ingegniere *oretenus* impedito, sotto il vano pretesto, che potea forse riputarsi demaniale, come per acciden-

te compreso nella strana linea, da lui formata a seconda del favoloso Pretariello.

MA dove neppure bastasse a dimostrare la verità, quanto da XXV., e più pubblici antichissimi, meno antichi, e più moderni strumenti, a chiare note apparisce; per chiudere affatto al Denunciante la bocca dovrà certamente bastare lo strumento del 1758., col quale egli stesso comperò una montagnella di cerzolle (per non mutarne le parole), ed altre piante selvagge, confinante colla Chiesa di S. Magno, cogli eredi di Donato *Guarino*, ed altri, *ut fol.* 70. E l'altro strumento del 1768., in cui egli stesso ancora comperò da' mag. Gaetano, Antonia, e Maria-Rosa *Guarino* una porzione di boschetto inculto, e in parte pietroso, nel luogo detto i Lemiti, di un moggio scarso, confinante col Torelli, con Pasquale Pierri, coll'istesso Compratore, e con altri, *ut a fol.* 38. *ad* 40.; e questi appunto sono nel medesimo sito, dove ora si vuole il Pretariello demaniale; ma in tali strumenti nè del Pretariello, nè del Demanio si legge parola alcuna.

Or se la denominazione di Pretariello, e la qualità demaniale si dicano nate dopo del 1768., non potrà incolparsi Filippo d'Aponte. Ma dove voglliansi sostenere per antiche; dovrebbe riputarsi al sommo sciocco, e scimunito, comprando ciò, che sapea non essere de' Venditori. E sapea, che poco tempo prima in quello Stato erasi conferito il Razionale Orsino, appunto per appurare i demanii, che diceansi in varj Casali da diversi Cittadini occupati. La verità però risplende anche al bujo. Comprò con prudenza, e con cautela; e poi a subornazione altrui formò (mi si conceda il dirlo) con aperta falsità la denuncia.

ADagio, quì nondimeno egli dirà, per ischermirsi dalla indelebile macchia di falsario. Nell'anno 1755., per ordine della Regia Camera, si portò in questo Stato l'Attuario, indi Razionale di quel Tribunale Supremo D. Antonio Orsini, appunto per appurare i demaniali dell'Università, in ciascuno de' suoi Casali occupati. Vi fu per deputato dell'Università D. Giuseppe Rocco, allora primo Eletto al governo di lei: e vi furono per Esperti Natale *de Sanctis*, Gennaro Romano, ed Antonio Pierri, congiunto facilmente al Pasquale. Odasi adunque ciò che ne dicano il Rocco, il *Sanctis*, e il Pierri (poichè gli altri più non sono fra' Viventi) del demanio usur-

usurpato in Acigliano; giacchè tali Esperti erano de' più vecchi, e de' meglio intesi; e XV. anni addietro, molto più che di presente, poteasi sapere per riguardo a tal facenda la verità.

Eccolo all'istante ubbidito. D. Giuseppe Rocco, Antonio Pierri, e Natale *de Sanctis* uniformi col giuramento ci attestano, che sebbene in varj Casali ritrovarono, ed annotarono allora alcuni luoghi demaniali occupati; pure perchè in Acigliano non vi era memoria, nè tradizione alcuna di esservi mai stato demanio, onde non vi poteano essere occupazioni; perciò in questo Casale niente notar dovettero, *ut a fol. 16. ad* 20. Verità, che con chiarezza somma ci si conferma dagli atti delle diligenze allora praticate, e dalla relazione stessa di Orsino.

Eh via, che son fole (al suono della sampogna dirà forse cantando il zelante Caprajo): Peccò di trascuraggine Orsino: fu il Deputato un melenso: ed erano o scimuniti, ovvero subornati gli Esperti. Vi è il Pretariello, ed è demaniale. Io solo ho avuto il vanto, e il coraggio di raccoglierlo da quel libro appunto, che fu composto, allorchè Noè dovette uscire dall'Arca. Ma il vero, per tradizione da Padre a figlio, e per pubblica voce, e fama, è pur anche noto a' Cittadini di S. Severino, e specialmente di Acigliano. Perchè dunque non si chiamano questi a confessarlo?

Eccone all'istante per ora XLVI. de' più intesi, e de' più vecchi, e taluni decrepiti. E cosa mai col giuramento ci attestano?

Che in Acigliano non vi era mai stato demanio; e che perciò non erasi mai fatta occupazione di quello, e specialmente dalle nobili Famiglie de' Sanbarbati, e de' Sarni. Ma che bensì sapeano, prima per tradizione de' loro Antenati, indi *de causa scientiæ*, essersi da queste due cospicue Famiglie in Acigliano da tempi non memorabili molti effetti, come da veri signori, e padroni, sempremai posseduti, *ut a fol. 22. ad* 37.

E quì fa d'uopo avvertirsi, che non solamente questi sieno Cittadini di Acigliano; ma in oltre quasi tutti Uomini di campagna, a' quali pur troppo noti erano i fatti occorsi nella descritta Collina di contratti, tagli di alberi, vendite di quelli, ed altro, o da loro eseguito, o veduto almeno; cadendo a proposito quanto in simile incontro scrisse il Ciriaco nella *contr. 229. nu. 17. Quibus est magis credendum, quia duo ex istis sunt Coloni, seu bubulci, qui laborarunt dictas ter-*

terras, *quibus nullus melius informatus esse potest*. E lo stesso avvertì il Reggente Capecelatro nella *consult*. 22.

Oltre a che dove mai nella descritta collina vi fosse stato, anche ne' tempi assai rimoti, demanio dell' Università, non l' avrebbe certamente taciuto la fama, di cui cantò un Poeta:

Quæ nihil occultum fama latere sinit.

Se adunque i più antichi Cittadini *unico ore*, anche per le vetuste tradizioni de' loro Antenati, han deposto, non esservi mai stato colà demanio; come rimanervi più dubbiezza del vero?

SArà ormai convinto una volta, e ricreduto il Denunciante? Oibò. Anzi con più stridula voce va esclamando, che dopo del ricordevol contagio del 1655. in 1656., tempo in cui pochissimi Abitanti rimasero vivi in ogni luogo del Regno, potette con maggiore agevolezza l'occupazione avvenire; e che perciò non essendo anteriori alla peste quei, che han deposto il contrario, non possano meritar credenza.

Io lo compatisco, perchè illitterato non ha potuto considerare i non pochi pubblici strumenti già riferiti, che furono stipulati oh quanto prima dell' avvisato contagio. Nondimeno a renderlo piucchè persuaso e convinto, ecco un altro monumento solenne dell'anno 1650., vale a dire di un lustro prima del contagio. Egli è l' inventario degli effetti rimasti nel retaggio di D. Fabrizio de Sarno, in cui si ravvisano descritti quei beni appunto, che si erano, come il dissi, nel paterno di lui retaggio fin dal 1621. altra volta nel medesimo tenore descritti: e che indi pervenuti a' Sanbarbati, ora, per cagione di astiosa fandonia, o tutti, o in parte demaniali si dicono, L' inventario è nel *fol*. 36. del *cit*. *vol*.

Che altro dirà mai l' Aponte? Confuso e convinto, volontariamente confessa il suo errore, in cui per suggestione altrui egli a malincuore contra sua voglia incorse: e dichiara insieme di non essersi mai occupato demanio, *ut fol*. 24.; chiamando in iscena il Pasquale Pierri, che fu l' Autore di questa favolosa tragedia, perchè venga Egli a sostenersi l' iperbole.

Costui però, troppo astuto ed accorto, non ha voluto soggiacere alle pene, con cui vengono le falsità, e le imposture severamente punite, col sostenere più oltre la mal pensata denuncia. Anzi del misfatto, benchè tardi, pentito: e inteso appieno del vero, ha stimato a buon senno eziandio volontariamente il disdirsi; attestando, che mai non eransi

da'

da' Sanbarbati occupati demanj, perchè ivi luoghi demaniali dell' Università mai stati non vi erano; ma che sempre aveano posseduto quei beni con giusto, e legittimo titolo, da veri Signori, e padroni: e ciò saperlo ben anche per tradizione de' suoi Antenati, *ut fol.* 21.

Per riguardo al bosco, e alle selve, possedute da D. Antonio Tenore, si sono oltre al bisogno dal *fol.* 41. al 65. prodotti molti documenti pubblici, e legittimi, da' quali chiaramente apparisce con quanta giustizia egli di tali beni abbia goduto, e goda il dominio, e il possesso; tralasciandosi di farne quì distinto lo scrutinio, come superfluo, per non rendere ristucchevole questa ormai prolissa scrittura.

E Quì dallo stimolo della coscienza, dalla forza della verità, e dalla ragione stessa, già resi persuasi, e mutoli i Denuncianti, crederà ognuno alla male intrapresa controversia segnato il fine. Ma d' altronde si sente, che vogliasi dalla Università proseguire la briga, colla vana lusinga di essersi altrove, cioè in altri suoi Casali, appurate occupazioni di demanj: e che Acigliano perciò non possa esserne immune; poco importando l' antico possesso; laddove per li beni delle Comunità contro di queste mai non abbia luogo la prescrizione.

Io veramente, oltre a quanto dissi, non veggo altro bisognarvi a difesa de' miei Clienti. Nondimeno, siccome questa causa è cominciata senza veruna formalità giuridica; così ad iscansarne qualunque non dovuta improvvisa molestia, conviene che questi altri possibili, con sì strani argomenti, non rimangano senza l' opportuna risposta; affinchè gli stessi Clienti riacquistino finalmente, lungi da qualunque contesa, la perduta quiete.

Se la controversia fosse di alpestri monti, e di luoghi poco praticati, e sempre inculti, e selvaggi, come quelli appunto, che furono descritti da Ovidio *lib.* 2. *fast.*

Ursa per incultos errabat squallida montes.

ovvero da Fausto:

Antra cavernosi petierunt concava montis.

Si potrebbe almeno senza temerità dubitare, che Secoli addietro padronali non erano; ma piuttosto demaniali: e supporsi da taluni tratto tratto occupati, e ridotti a cultura; giacchè questi luoghi, e specialmente dove i monti sieno più alti, e come tali addetti anzi al ricovero degli animali

li selvaggi, che al pascolo de' domestici, e insieme di difficil cultura, sogliono per lo più riputarsi demaniali de' Baroni, ovvero delle Università più vicine.

In Acigliano però niente di ciò si avvera; laddove altro nella sua circonferenza non vedesi, fuorchè la controvertita Collina, in cui a un di presso riduconsi di quei Cittadini tutti gli effetti, che da' Nobili, da' Civili, e da' Plebei, ed altresì dalle Chiese, fin da più Secoli, senza una minima controversia, legittimamente posseduti si trovano.

E vi erano nel giro della stessa Collina, Capanne forse di Pastori? Forse grotte, e caverne? Ovvero fra balze, e dirupi i nidi degli avoltoj si celavano? Eh nò. Vi era la Chiesa Parrocchiale di S. Magno, di cui per antica tradizione la memoria serbata, tuttora i vestigi si osservano, dove riduceasi di Acigliano l'intero Popolo: e dove, non dico la Parrocchia, neppure un Romitaggio, a guisa di quei della Tebaide, vi si sarebbe eretto, quando fosse stato circondato da Luoghi demaniali, e come tali selvaggi, disabitati, e sempremai senza Padroni; e perciò non praticati, e in ogni tempo solitarj, ed inculti.

L'argomento adunque, che voleasi prendere dagli altri Casali, ove voglian si occupati i demanj, chi nol conosce di essersi sparso in vano? Imperocchè ivi veggonsi da ognuno edificati i Casali alle falde di altissimi monti, che per ogni dove comprendono luoghi alpestri, e selvaggi, framezzati da inaccessibili rupi, e da scoscesi calli; e perciò di molta disagevol cultura, e di divisione ormai affatto incapaci; in guisa tale, che ragionevolmente si fan riputare demaniali; e non altronde, se non che per l'occupazione da' Possessori acquistati; e specialmente da quei Cittadini, che, non avendo proprie possessioni, abbiano voluto acquistarne, a costo di qualunque loro smoderata fatica, tuttocchè in luoghi alpestri, di poca rendita, e d' infimo valore, il possesso.

Es-

Effetti della Prescrizione.

IL dirsi poi, che l'antico possesso de' Luoghi demaniali occupati non impedisca pella disposizione delle Leggi alle Università in qualunque tempo il riacquisto, non è assolutamente vero, come taluni indarno suppongono; ma soggiace a quelle limitazioni, che dalle Leggi stesse, perchè ne rimanesse l'equilibrio illeso, si veggono con saviezza somma diffusamente prescritte; che ad esuberanza qui da me ricordate saranno, affinchè a difesa de' miei Clienti, ancorchè superfluo, niente intatto rimanga.

Qualora sia certo l'antico dominio delle Università sopra i Luoghi, che voglansi demaniali, tuttochè questi si trovino per lunga stagione *bona fide* posseduti da altri, non si ammette l'usucapione, e la prescrizione; così perchè l'indolenza, o la collusione degli Amministratori non può recare alle Comunità pregiudizio; come perchè non può il Possessore mai allegarne, e molto meno produrne il giusto, e legittimo titolo; laddove tali beni sono inalienabili, senza speciale dispensa del Principe, che non si presume, e deesi dal Possessore stesso in tale incontro provare.

Nella specie presente non siamo certamente in questi termini; anzi ne siamo lontani, quanto dal nostro Emisfero sono distanti gli Antipodi; giacchè del dominio, e del possesso dell'Università non vi è memoria, non vi è documento, nè veruna minima pruova; laddove la parola demanio, al sentir di Leisero *jus georg. lib. 1. cap. 44. de prædiis demanial.* viene dalla parola francese *domaine*, cioè *dominatio*; non basta però l'etimologia senza le chiare e legittime pruove, sì efficaci, e da qualunque dubbiezza immuni, che valgano a privare gli antichi Possessori del goduto lungo possesso.

Ma soltanto si è per contrario provato l'antico, legittimo, e mai non interrotto, o per ombra contrastato possesso de' Padroni; onde cade a proposito quanto nel *lib. 2. de offic.* con somma prudenza esclamò Cicerone: *Quam autem habet æquitatem, ut agrum multis annis, aut etiam Sæculis ante possessum, qui nullum habuit, habeat, qui autem habuit, amittat?*

E la risposta di Cassiodoro *lib. 9. var. epist. 3.*, dove all'istesso oggetto scrisse: *Honesta vero sunt lucra, per quæ nemo læditur: & bene acquiritur, quod a nullis adhuc Dominis abrogatur.*

Quin

Quindi sul Codice nel *tit. de usucap. pro dote* al *nu. 6.* in questi termini ebbe a dire il Perezio: *Cæterum priusquam Actor obtineat, necessum est, UT PROBET rem suam esse, & ad se jure dominii pertinere: debet enim non alieno, sed proprio jure niti. Probatur autem dominium per testes, & instrumenta l. 10. & 19. hoc tit.*

E il Domat nelle leggi Civili *vol. 1. lib. 3. tit. 7. de la possession, sect. 1.* raccogliendo le parole del Testo nella *l. 3. C. de interdictis*, e nella *l. 35. D. de acquir. vel amitt. poss.* ecco come ne' precisi termini della specie presente colla voce de' Legislatori ragiona: *Incerti juris non est, orta proprietatis, & possessionis lite, prius possessionis decidi oportere quæstionem competentibus actionibus: ut ex hoc ordine facto de dominii disceptatione PROBATIONES AB EO, qui de possessione victus est, exigantur.*

E senza quì allegare tante leggi, che ciò sinodalmente prescrissero, basta soltanto ricordare la *l. ordinarii de rei vind.* nel di cui sommario Baldo, e Saliceto notarono: *Possessorium præfertur petitorio ei contrario, si de utroq. simul est quæstio.*

Egli è certissimo, che nel possessorio sia da' Possessori, e Possessori antichissimi l' Università superata, e vinta; dunque a costei rimarrebbe tutto il peso di provare, che la proprietà, o sia il dominio a lei spetti; perchè un tempo senza veruno dubbio era suo. Or dica l' Ingegniere, se in tali circostanze, senza veruna pruova del sognato dominio, e possesso dell' Università, poteansi far misure, e formar linee: e poteasi del Bosco ceduo di ribalzo, e senza l' oracolo del troppo savio Sopraintendente, impedire il taglio a Coloro, che comperato l' aveano da' Padroni, e da Possessori di più Secoli, coll' unirvi de' loro Maggiori il già dimostrato possesso, di quelli appunto io dico, da' quali erasi ne' tempi assai più rimoti eziandìo senza veruna contraddizione venduto?

Con tanti pubblici, e solenni documenti si è, *usque ad nauseam*, provato, e dimostrato, che questi beni, che ora con manifesta disconvenevolezza demaniali si predicano, fin da due Secoli, e prima ancora, si contrattavano fra' legittimi Possessori con vendite, permutazioni, donazioni, divisioni, misure, apprezzi, successioni, inventarj, subastazioni, e simili. E da alcuni processi, eziandìo esibiti, si dimostra, che taluni di quelli furono anche dedotti in giudizio per danni sofferti, e per altri

altri accidenti. Fino a tanto adunque, che non erasi dall' Università il contrario con brillanti pruove, e con dimostrazioni appurato; forza era, ed è il giudicarne, che dagli stessi Possessori se ne godea con giusto titolo il dominio insieme, e il possesso.

Titulus nihil aliud est, quam causa, cujus vi, ac potestate jus alicui acquiritur, & competere dicitur; unde tituli dominii translativi sunt causæ, seu negotia illa, quibus dominium transfertur, sicut venditio, donatio, solutio, usucapio, permutatio, legatum, sono parole improntatemi da Arrigo Coccejo nel commento ad Ugon Grozio *tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 22.

Ulpiano nel *tit.* 19. *de dominiis, & adquisitionibus rer.* ci fa sentire: *Singularum rerum dominia nobis adquiruntur mancipatione, traditione, usucapione, in jure cessione, adjudicatione, lege*. Il Duareno nel *tit.* 36. *lib.* 2. C. *si adversus usucapion.* avvertì: *Omnes enim res usucapiuntur. Ergo cum dicitur fundus usucapi, ut crebro dicitur, necesse est intelligamus fundi dominium acquiri Possessori; hinc illud Horatii:*

Quædam si credas consultus mancipat usus.

Mancipare enim est dominium transferre; ergo intelligimus tam res soli, quam res mobiles usucapi posse.

NOn è già questo Mondo creato per l'eternità; ma è limitato, e ristretto fra' cancelli del tempo; e fra le più moleste e tormentose sue peripezie, dopo che dall'ambizione vi s'introdusse il distinto dominio, e il possesso de' beni, ben possono nel primo luogo annoverarsi le liti, come quelle, da cui sorgono inevitabilmente a gara gli odj, le falsità, i rancori, le frodi, le collusioni, gl'inganni, le subornazioni, l'estorsioni, le maledicenze, le cavillazioni, l'occupazione intera de' Litiganti, le vendette, il dispendio, e non di rado le morti.

Era dunque necessario, che temporali altresì, e non eterne fossero le azioni, l'eccezioni, ed i piati: e che per riguardo al dominio, e al possesso de' beni temporali venisse una giusta, e convenevole meta limitata, e prefissa; ad oggetto che di quelli fossero, senza più timore di contese, una volta i Possessori sicuri.

Ecco quanto, meglio che ogni altro, ne dice il Domat nel *cit. tit.* 7. *sect.* 4. de la nature, & de l'usage de la Prescription, per valermi del suo proprio idioma:

L'usage des prescriptions est tout naturel dans cet état, & si nècessaire, que sans ce remede tout acquereur, & tout pos-

sesseur pouvant être troublè jusqu' à l' infini ; il n' y auroit jamais d' assurance entiere d' una possession sure , & paisible ; & ceux mèmes, dont la possession seroit la plus ancienne, auroient le plus à craindre, si avec leur possession ils n'avoient conservè leurs titres.

Quand il n' y auroit pas d' autre raison qui favorisât l' usage des prescriptions, que l' utilitè publique d'assûrer le repos des Possesseur, il seroit juste d' empecher que la proprieté des choses ne demeure toujours dans l' incertitude , laissant aux Proprietaires un tems suffisant pour rentrer dans leurs biens. Mais on peut dire de plus , que les prescriptions ont d'allieurs leur justice , & leur èquitè fondèe sur le principe, qui a été deja remarquè que la possession étant naturellement liée au droit de proprietè , il est juste qu' on presume que comme c' est le Maitre qui doit posseder, celui qui possede doit être le maitre.

E prima del Domat lo stesso erasi registrato dal Giureconsulto nella *l.* 1. *D. de usucap.*, il cui tenore si è ; *Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarumdam rerum diu, & fere semper incerta dominia essent. Cum sufficeret Dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium*.

Quindi il Puffendorfio *de jur. nat. lib.* 4. *cap.*8. §. 5., allegando il Testo nella *l.* 48. *D. de acq. rer. dom.*, ecco come dell' usucapione , e della prescrizione la natural ragione ci addita: *Quæ possessio* (sono sue le parole) *post certum temporis spacium irrevocabile dominium , etiam contra ipsum Dominum valiturum , Possessori assignat . . . Sicuti & hoc non jure dumtaxat civili constitutum est ; sed & naturali ratione nititur, ut quisque in possessione sua bona fide parta relinquatur*.

E nel *cap.* 9. *de usucap.* al §. 9. soggiugne: *Id quidem liquidum videtur , quemadmodum dominia rerum pacis causa sunt introducta ; ita & illud ex eadem fonte promanare, quod Possessores bonæ fidei aliquando sint in tuto collocandi , neve ipsis in perpetuum super sua possessione controversia queat moveri*.

Il Calvino nel suo *lexicon in v. præscriptio* registrò : *Nemo enim non videt, omnes præscriptionum species pertinere , ne quid in Republica, vel tardius, vel præmaturius fieret, quam æquum , & bonum videretur*. E contro di Coloro , che volean distinguerle in favorevoli , odiose, rigorose , e miste , soggiunse : *Cum omnes usucapiones , & præscriptiones , a brevissima usque ad longissimam ex eadem causa sint , videlicet publicæ salutis, & tranquillitatis*.

Il Facchineo nel *lib.* 1. delle sue controversie al *cap.*71., adottan-

tando la sentenza più ricevuta da' Dottori, sostiene, che l' usucapione, e la prescrizione abbiano dipendenza dalla Legge di natura; *Quæ dictat*, ei dice, *ut Reipublicæ, & Principibus pareamus; & sic leges præscriptionem inducentes observemus, quæ justam ob causam & propter publicam utilitatem constitutæ sunt*. Ed indi a poco conchiude: *Quare in eam sententiam descendo, quæ sic usucapioni favet, ut ea directum, & absolutum dominium acquiri confirmet*. E con questa massima nel *cap.* 12. del *lib.* 7. sostiene ancora, che ciò abbia luogo eziandío ne' Feudi.

E Gabriello *de Bellis* nel suo trattato *de Feudis* al §. 3., ancorchè in diversi termini, il confermò dicendo: *Et quamvis videatur usucapio, seu præscriptio a jure naturali forsan doviare; dicendum tamen erit, eam æquitate non destitui, & ratione legitima præterea fulciri, eo quod ex alia juris regula bonum publicum sit privato anteponendum l. bona fides D. depos. Bonum autem publicum, ratione cujus usucapiones, & præscriptiones introductæ fuerunt, id exigat, ne scilicet rerum dominia diutius in incerta vagentur l. 1. D. de usucap., & ne litibus via præscindatur l. fin. D. pro suo*.

E che ciò non siasi dalle Romane, bensì dalle Greche leggi molto prima con buon senno introdotto, ed indi da colà tramandato alla nascente Roma, ce lo fa comprendere Cicerone al 1. *de legib. c.* 21. colle seguenti parole: *In qua quoniam usucapionem duodecim tabulæ intra quinque pedes esse noluerunt, depasci veterum possessionem Academiæ ab hoc acuto homine non sinemus*.

Allorchè la vita umana a più lungo tempo estendeasi, non prima del cinquantesimo anno fu la prescrizione accordata. Ma quella tratto tratto notabilmente scemata, fu dalle Civili Leggi al trigesimo, e al quadragesimo anno ridotta. Anzi fralle sentenze ricevute di Paolo, trascritte dallo Scultingio *in jurisprud. antejustin.* al *tit.* 2. *de usucap.* si legge: *Longi temporis præscriptio inter præsentes continuo decennii spatio, inter absentes vicennii comprehenditur*; e poco appresso: *Viginti annorum præscriptio etiam adversus Rempublicam prodest ei, qui justum initium possessionis habuit, nec medio tempore interpellatus est*; dove Scultingio spiega: *Justum autem initium est emptionis, hæreditatis, donationis, legati, fideicommissi &c.*

Ed il Perezio nel *tit. de usucap. pro dote* scrisse: *Ut qui alienam rem bona fide in dotem accipit, usucapere possit, l. unic.* hoc

hoc tit., *sive singulæ res*, *sive universæ in dotem dentur ratione matrimonii*.

Dove quì volessi riferire le Leggi tutte, che pella prescrizione degli anni XXX., e XL. promulgate si veggono, mi renderei troppo e poi troppo tedioso, e prolisso; anche per essere più che note a chi dovrà leggere questa mal composta scrittura. Onde mi restringo solamente a due, che sono la terza sotto il *tit.* del Codice *de præscript. trig. annor.*, e l' ultima nel *lib. XI.* del *Cod. de fundis patrim.*

Nella prima, di cui altri l' Imperadore Teodosio il vecchio, altri Teodosio il giovane ne vogliono l' Autore, ecco quanto si prescrive: *Quæ ergo antea non motæ sunt actiones triginta annorum jugi silentio, ex quo competere cœperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem . . . . Non sexus fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem defendenda. Hæ autem actiones annis triginta continuis estinguuntur, quæ perpetuæ videbantur; non illæ, quæ antiquis temporibus limitabantur. Post hanc vero temporis definitionem nulli movendi ulterius facultatem patere censemus, etiamsi se legis ignorantia excusare tentaverit.*

Nella seconda l' Imperadore Anastasio, eziandìo contro del Regio Fisco, nel seguente modo dispose: *Jubemus omnes, qui in quacumque Diœcesi, aut quacumque Provincia, vel quolibet saltu, vel Civitate fundos patrimoniales; vel Templorum, aut agonothetici, seu revelatorum jugorum, vel cujuscumque juris, per quatraginta jugiter annos (possessione scilicet non solum eorum, qui nunc detinent; verum etiam eorum, qui antea possederant, computanda) ex quocumque titulo, vel etiam sine titulo, hactenus possederunt, vel postea per memoratum quatraginta annorum spatium possederint, nullum penitus super dominio memoratorum omnium fundorum, vel locorum, vel domorum a Publico actionem, vel molestiam, aut quamlibet inquietitudinem formidare.*

Per modo che dove i Sanbarbati, e il Tenore non avessero per anni quaranta continui; ma per minor tempo posseduto i beni, che ora si contendono, potrebbero sicuramente valersi del possesso goduto da coloro, da' quali li riconobbero, giusta il deciso nella trascritta legge; e siccome avvertì Cujacio *in recitat. ad lib.* 34. *Paul. in l.* 2. §. *emptori D. pro emptore*, ove scrisse: *Emptori tempus venditoris prodest, id est tempus, quo venditor possedit rem venditam ad usucapionem procedere, l. Pomponius §. præterea de acquir. possess.*, & *l. si duobus de divers.*, & *temporal. præscriptionib.*

Nè

Nè quì giova l' opporre, che avesse ciò luogo nell' usucapione, e non già nella prescrizione; poichè, senza brigarmi, risponderebbe per me il Merillio nel *cap. 46. variant. ex Cujac. lib.* 1. con quanto siegue: *Quod magis admitterem, neque differentiam hac in re constituendam esse inter usucapionem, & longi temporis præscriptionem; sed in utraque accessionem temporis, quo possedit Venditor, proficere Emptori, & conjungi tempus inter Venditorem, & Emptorem*.

Anzi il Giureconsulto Paolo nelle sue ricevute sentenze presso lo Scultingio nel *cit. tit.* 2. passò più oltre dicendo: *Si post motam extra tempora quæstionem, res ad novum dominum transierit; nec is per XX. annos fuerit inquietatus, avelli ei possessionem non oportuit*; dove la Chiosa *in verb. novum dominum* aggiugne, *hoc est novum Possessorem, qui rem justo titulo accepit*.

Ma se quelli, da cui pervennero poi a' Sanbarbati, e al Tenore gli effetti, fossero stati per ipotesi possessori di mala fede; cosa mai potrebbesi a pro di costoro allegare? Quello appunto, che nella *l.* 4 *C. de reivindic.* fu a chiare note prescritto: *Adversus eos* (eccone le parole) *qui a malæ fidei possessoribus fundum bona fide comparaverunt, ita tibi actio competit, si prinsquam usucapionem implerent, vel longæ possessionis præscriptionem adipiscerentur, dominium ad te pervenerit*.

Ed ivi Bartolo notò nel sommario: *Ab eo, qui emit res a mala fidei possessore poterit res vindicari, nisi usucaperit, vel præscripserit*. E Saliceto: *Usucapio, vel præscriptio, quam mala fides auctoris non impedit, reivindicationem tollit, & excludit*.

E nella *l.* 3 *Cod. de usucap. pro emptore* fu altresì deciso: *Si matrem ejus, cujus nomine te quæstionem pati dicis, bona fide emptam possidere cœpisti, etiam si ipsa in causam furtivam inciderit; attamen conceptum apud te partum usucapere potuisti*. Presso a poco lo stesso fu nella seguente legge determinato per riguardo alla serva venduta. Ma quivi dalla Chiosa marginale si avverte: *Hoc intellige de præscriptione longi, non longissimi temporis*.

Effetti

Effetti dell' immemorabil possesso.

TArdi nondimeno mi avveggo di essermi nel fervore della difesa oltre al bisogno diffuso; laddove nella presente contesa non si tratta di possesso per lungo tempo, come sarebbe degli anni 10. o 20, e nè tampoco del lunghissimo, che si considera negli anni 30. o 40, ovvero de' 50. o 60, ma del continuato possesso di un tempo, che ogni umanà ricordanza oltrepassa. Vuol quì dunque dirsi della centenaria? Eh nò. Siamo, siccome altrove il dissi, e come ci si conferma da tante pubbliche, e solenni scritture, nella BISCENTENARIA, e nell' incontro eziandìo di più rimoto tempo, che non si trova considerato dalle Leggi, e molto meno da' Dottori motivato si vede.

Imperocchè di quelle le provvidenze, e di costoro le discettazioni non oltrepassano il Secolo, come quello, che non solamente supera qualunque umana ricordanza; ma che, per essere le vere pruove de' veri fatti impossibili ad aversi per via di testimonj, e molto difficili, e poco veridiche, se vogliono dalle scritture ricavarsi, si considera per giusta meta, a guisa delle colonne di Ercole, fin dove possano richiamarsi dall' obblìo le controversie tutte fralle umane vicende; senza veruno riguardo più aversi a qualunque privilegio, ovvero a qualsivoglia carattere di eccettuate Persone.

In quanto al Regio Fisco già il dissi, che dall' Imperador Federico, e da altri ancora fu prorogato fino agli anni cento della prescrizione il tempo. Ma dopo di ciò svanisce qualsivoglia pretendenza, e contesa; rimanendo qualunque azione affatto risoluta, ed estinta.

E siccome la vera ragione, da cui riconosce l' usucapione, e la prescrizione l' origine, ella si è, perchè, dove in tutti vedesi regnare, anzi ardentemente sregolata, che nella moderazione ristretta, la continua brama di cumular beni, e ricchezze, non può mai considerarsi taluno si trascurato, ed indolente, che, veggendo da altri senza veruna ragione, o titolo tuttora posseduti i suoi effetti, volesse per lunga stagione serbare un continuo volontario, ed affatto inescusabil silenzio; così la stessa ragione volea, che per riguardo a taluni un più lungo tempo si richiedesse, per farsi luogo alla prescrizione, per cui non si giudicò bastevole il corso degli anni trenta, o quaranta; e ciò aprì la strada a varie discettazioni, e a molte giudicature non tutte uniformi.

Fra' diſtinti vi furono gli Aſsenti; perchè facilmente dell' altrui poſseſso ignari, non poteano fra un tal giro di tempo impedirlo, e molto meno d' ignorata occupazione farne in tempo propio il riſentimento dovuto. E vi furono altresì coloro tutti, che, non potendo di per se ſteſſi amminiſtrare i proprj effetti, e diſporne, queſti per dura neceſſità da altri regolati veniſſero, come appunto ſono le Chieſe, le Comunità, i Forſennati, i Pupilli, ed altri; imperocchè a loro danno ſovente avvenir poteano la traſcuraggine, o l'indolenza, la colluſione, ò connivenza, e non di rado la ſubornazione, o l' inganno, dal che ne derivava non già de' veri Padroni, bensì di coſtoro il colpevole affettato ſilenzio, che a quelli, a parlar davvero, non potea, nè dovea recar pregiudizio.

NOn è però, che queſta diſtinzione, o vogliam dir privilegio, aveſse per riguardo a' medeſimi la preſcrizione interamente diſtrutta; ma ſoltanto, non riſtringendola colla generalità fra il giro lungo del tempo, la differì contro di loro al lunghiſſimo tempo; quello appunto, che ſormontando ogni umana ricordanza, immemorabile trovaſi dalle Leggi tutte, e da' Dottori chiamato.

Egli veramente ſarebbe di anni ſettanta, al più ottanta; ſe più oltre non può mai trovarſi chi poſsa averne memoria. Ma da taluni fino agli anni cento ſi vuole generoſamente diffondere; non potendo mai crederſi, che fra tanti Amminiſtratori, l' uno appreſſo all' altro per sì lunga ſtagione ſortiti, non ſiaſi mai taluno incontrato, che, veggendo i beni alla ſua vigilanza, e coſcienza commeſſi, da altri fuor di ragione occupati, non aveſse con occhio compaſſionevole, e giuſto badato al pregiudizio de' ſuoi Principali.

QUindi è, che nel concorſo del continuato pacifico poſſeſſo pel giro di tempo immemorabile, o ſia della centenaria, ella è sì certa, e sì coſtante la maſſima di ammetterſi la preſcrizione contro delle Chieſe, delle Univerſità, e di ogni altro, neſsuno eccettuato, ancorchè ſenza veruno titolo del Poſseſsore; che finora non ſi oſserva contraddetta nel Foro; dove non foſse da Coloro, che con iſtrane metamorfoſi vogliono far vedere nel noſtro Emiſfero a mezzo giorno le Stelle, e a mezza notte il Sole: e che ſi luſingano di renderſi ſingolari nel contraddire ogni coſa, e nel ſoſtener da fanatici con leggiadrìa di concetti, ma ſenza ſodezza

dezza di ragione, le più strane, ed inudite contese, tuttocchè ad ogn'altro di buon senno disperate sembrassero.

Aimon Cravetta nel celebre suo trattato *de antiquit. temporis par.* 3. *num.* 9., a norma del Testo nella conta *l. hoc jure D. de aqua quotid. & æstiv.*, con altrettali uniformi, esaminando appunto l'immemorabil possesso, ecco come presso la sentenza comune de' Dottori tutti, conchiude: *non requiritur titulus, licet præsumptio sit contra possidentem, aut præscribentem.*

Il sostiene nel *num.* 13, eziandìo ad esclusione del Regio Fisco, dicendo: *Nam isto casu propter tempus tam antiquum præsumitur scientia Principis, aut ejus Officialium, Salycet. in l. auctoritatem C. unde vi.* E nel *num.* 48 ripete: *Quæro, an in præscriptione temporis, cujus initii memoria non extat in contrarium, requiratur titulus? Dic quod non, cum talis præscriptio vim tituli habeat, ut supra dictum est, quod ampliatur procedere, licet agatur de præscribendo contra Clericos, aut libertatem Ecclesiasticam; talis enim præscriptio pro veritate habetur, glos. in l.* 1 *C. de servit.* Ripetendo di non esservi nemmeno in tale incontro il bisogno di allegarsi il titolo: *Si titulus non requiritur, ad quid allegari eum oportet? c.* 1 *de præscript. in* 6, *& ibi Gloss. in verb. nihil.*

Il Calvino nel *Lexicon in verb. antiquitas* notò: *Ex antiquitate temporis, cujus initium non apparet, introducitur consuetudo, quæ habet vim legis, & constituti. Talis antiquitas non minorem habet vim in suo genere, quam jussus Imperatoris, ut ait Andr. de Isern. tit. quæ sint regal. in usib. feud.* Indi a poco scrive: *Ad declarationem, vel confirmationem juris antiquitas utiliter investigatur l. ideo quia, & l. sequ. D. de legibus.*

E nella parola *tempus* all'oggetto stesso dice: *Post tantum enim sæculum nullo probationis genere homine possibile est, aut defendere, aut impugnare fidem possidentis, Paul. in l. penult. de probat.*

Che più? Col tempo immemorabile si prescrivono ben anche le Regalìe, comecchè, considerate pel maggior fregio della Corona, da questa inseparabili sempremai riputate venissero. Mio non è il sentimento, ma bensì de' più rinomati Dottori, de' quali potrei quì farne lungo catalogo, dove non mi venisse vietato dalla brevità, a cui fin dal principio mi sottoposi.

Quia hæc non est proprie præscriptio; sed habet vim privilegii; præsumitur enim Regem concessisse; & ideo cautela est, ut al-

le

legetur titulus Regiæ concessionis, & erit probatus ex dicto tempore immemorabili, diximus in dicto §. Præterea Ducatus num. 149. Egli è Orazio Montano, che così ragiona nel suo egregio trattato *de Regalibus in prælud. n.* 13.

De præscriptione diximus, eam dumtaxat valere ad Regalia adquirenda, quæ ultra memoriam hominum sit . . . . Talis enim præscriptio, seu tale tempus immemoriale pro constituto, & privilegio habetur; immo & pro lege; ideoque & concessio quadam dici aliquo modo potest, sicut usucapio alienationis species, l. hoc jure §. ductus aquæ D. de aqu. pluv., l. alienation. D. de verb. signif., & pro veritate, Bald. in cap. quam causam vers. bono de probat. Neque scientia, aut patientia Principis supremi in hac præscriptione requiritur; immo nec titulus, nec bona etiam fides adquirentis: Nel trattato *de Regalibus*, nel primo tomo delle sue ammirabili opere al §. 52 così scrive il dottissimo Scipione Gentile.

In Regno tamen per Const. consuet. pravam inducta est centenaria, & immemorialis præscriptio contra Fiscum, per quam nedum præscribitur contra Fiscum res feudalis; sed tanto tempore feudalia fiunt allodialia, Regens de Ponte cons. 95. vol. 1. E chi ciò scrisse? Giambattista Bilotta *conclus. feud. 32. num.* 5.

E Matteo d' Afflitto *super tertio lib. feud. de probib. feud. alien. per Feder. cap. 3. n. 36.* in riguardo a' demaniali della Corona, che sono sempremai rilevanti, non che delle Università, che si riducono per lo più a' luoghi sterili, e selvaggi; ecco quanto in conferma ci dice: *Pro solutione tamen dicendum est, quod res demanialis non potest præscribi præscriptione triginta, vel quatraginta annorum; sed bene possunt præscribi ea præscriptione, in cujus contrarium memoria Hominum non existit, quia talis præscriptio modo privilegii perpetuo veneratur.*

La ragione ci si addita da Polidoro Ripa nelle sue singolari osservazioni alla 102. dicendo: *Illud enim est proprium temporis, ut omnia solemniter acta præsumantur, & id, quod non est, interdum fuisse fingatur.*

Nix vetustate rubescit, ci lasciò scritto Plinio nel *lib. 27. Et magna est vis vetustatis*: esclamò Cicerone *de amic.*, e nel *lib. 1. de offic.* a dimostrare, che dal decorso del tempo ne deriva il titolo, scrisse: *Ex quo fit, ut Ager Arpinas, Arpinatium dicatur: similisque est privatarum possessionum præscriptio.*

E il Calvino *in cit. v. antiquitas* per confermare, che tutto si cam-

cambia coll' antichità del tempo, ci fa sapere: *Antoninus*, *&* *Severus*, *quoties in libris legitur*, *mendum est insigne*, *pro eo*, *quod esse debuit*: *Antoninus*, *&* *Verus*, *tum ex codicibus illis vetustis Florentinorum*; *tum etiam ex ipsa temporum historia*.

Il Grozio *de jur. bell. & pac. t.*2. *lib.*2. *cap.* 4. *de derelict. præsump.* §. 2. si avanza a sostenere, che all' acquisto del dominio per l'immemorabil possesso non sia punto nè poco di ostacolo la mala fede, dicendo: *Nam & in sacris litteris Jephthes Regi Ammonitarum sibi vindicanti terras inter Arnonem*, *& Jabocum*, *& ab Arabum desertis ad Jordanum sitas*, *obiicit tercentorum annorum possessionem*; *& ab eo quærit*, *cur ipse*, *ejusque majores tanto tempore cessaverint?* Non negando agli Ammoniti l'antico dominio, ma bensì rinfacciando loro il diuturno colpevol silenzio.

Nel §. 7. del *cit. cap.* ne spiega la ragione: *Quia vero tempus memoriam excedens quasi infinitum est moraliter*; *ideo ejus temporis silentium ad rei derelictæ conjecturam semper sufficere videbitur*. Ed ivi Barbeiracio, e Gronovio, che aggiunge: *Patientiam sinendi alios nostris rebus frui*: *actus quibus nihil agendo hoc videmur agere*, *ut rem nostram dejuremus*, *& abnegamus*, *dum alium pro domino ejus se gerentem non appellamus*, *neque interpellamus*.

Quindi l'istesso Grozio *lib.* 2. *caps* 4. §. 10. *t.* 2., ed ivi ancora il Coccejo, per sì fatte ragioni, e per altre ivi diffusamente allegate, sostengono, *Usucapionem*, *& præscriptionem nocere etiam Posteris*; imperocchè in tali circostanze *præsumitur quis possidere ex titulo præambulo*, siccome si raccoglie dal Testo nella *l.* 2. *C. de acq. possess.*, e nella *l. quædam mulier D. de rei vend.* Massima, che da' Dottori vedesi concordemente adottata.

E il Mornacio a tale oggetto sul Codice *tit.* 11. *l.* 1. ci ammonisce dicendo: *Satiusque esse propterea insistere immemoriali possessioni*, *si ita res ferat*. *Bart. pro suo possidet ex causis*, *ex quibus de jure Gentium dominium quæritur*: *Item quocumque titulo possidet*.

OR se quanto dissi, a pro di ognuno, eziandìo contro del Regio Fisco pelle Regalie, e pe' Feudi, e Demanii, anche dove non siavi ombra di titolo, comunemente si ammette; tuttocchè la buona fede non costi, e della mala fede, almeno nell' origine, siavi ragionevol dubbio, o sospetto; cosa mai dovrà dirsi nella specie presente, in cui trattandosi di sì cospicue Famiglie, e del giro di più Secoli, e di tante